

14 giugno 2017 10:26

 **U.E.: Prodotti vegani. Corte Ue: non possono usare dizioni di prodotti di origine animale**

La società tedesca TofuTown produce e distribuisce alimenti vegetariani e vegani. Essa promuove e distribuisce, in particolare, prodotti puramente vegetali con le denominazioni «Soyatoo burro di tofu», «formaggio vegetale», «Veggie-Cheese», «Cream», e con altre denominazioni simili. Il Verband Sozialer Wettbewerb, un'associazione tedesca avente l'obiettivo specifico di contrastare la concorrenza sleale, ritiene che tale promozione violi la normativa dell'Unione sulle denominazioni per il latte ed i prodotti lattiero-caseari. Essa ha, pertanto, intentato un'azione inibitoria nei confronti della TofuTown dinanzi al Landgericht Trier (Tribunale regionale di Treviri, Germania).

La TofuTown ritiene, invece, che la sua pubblicità non violi la normativa in questione. A suo parere, infatti, il modo in cui i consumatori percepiscono tali denominazioni avrebbe subito un notevole cambiamento negli ultimi anni. Inoltre, essa non utilizzerebbe diciture come «burro» o «cream» in modo isolato, ma sempre associate a termini che rimandano all'origine vegetale dei prodotti in questione, come ad esempio «burro di Tofu» o «rice spray cream». È in tale contesto che il Landgericht ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la normativa dell'Unione di cui trattasi.

Nella sentenza odierna, la Corte rileva che, ai fini della commercializzazione e della pubblicità, la normativa in questione riserva, in linea di principio, la denominazione «latte» unicamente al latte di origine animale. Inoltre, salvo le eccezioni espressamente previste, tale normativa riserva le denominazioni come «crema di latte o panna», «chantilly», «burro», «formaggio» e «iogurt», unicamente ai prodotti lattiero-caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte.

La Corte da ciò ha concluso che le denominazioni sopra elencate non possono essere legittimamente impiegate per designare un prodotto puramente vegetale, a meno che tale prodotto non figuri nell'elenco delle eccezioni, circostanza che non ricorre nel caso né della soia né del tofu.

La Corte precisa che l'aggiunta di indicazioni descrittive o esplicative che indicano l'origine vegetale del prodotto in questione, come quelle utilizzate dalla TofuTown, non influisce su tale divieto.

La Corte aggiunge, inoltre, che tale interpretazione della normativa di cui trattasi non confligge né con il principio di proporzionalità né con il principio di parità di trattamento.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la Corte osserva in particolare che l'aggiunta di indicazioni descrittive o esplicative non può escludere con certezza qualsiasi rischio di confusione nella mente del consumatore.

Quanto al principio di parità di trattamento, la Corte constata che la TofuTown non può invocare una disparità di trattamento affermando che i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi della carne o del pesce non sarebbero soggetti a restrizioni paragonabili a quelle alle quali sono soggetti i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi del latte o dei prodotti lattiero-caseari. Si tratta, infatti, di prodotti dissimili, soggetti a norme diverse.

Qui la sentenza (<http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-422/16>)